

Codice A1816B

D.D. 13 agosto 2021, n. 2374

L.R. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.-D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i.- Taglio del lotto boschivo comunale denominato "Lunga Serra"-Istanza di Autorizzazione n. 2021/57313-Loc. Monte Pigna in comune di Roccaforte Mondovì (CN)-Proponente Comune di Villanova Mondovì (CN).



ATTO DD 2374/A1816B/2021

DEL 13/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: L.R. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i.-D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i.- Taglio del lotto boschivo comunale denominato "Lunga Serra"-Istanza di Autorizzazione n. 2021/57313-Loc. Monte Pigna in comune di Roccaforte Mondovì (CN)-Proponente Comune di Villanova Mondovì (CN).

In data 31.03.2021 (prot. n. 16098/A1816B) è pervenuta dal comune di Villanova Mondovì (CN) l'istanza di Autorizzazione n. 2021/57313 con allegato il progetto per la realizzazione dell'intervento selvicolturale così identificato "Progetto relativo al taglio del lotto boschivo comunale denominato "Lunga Serra" - Loc. Monte Pigna comune di Roccaforte Mondovì (CN).

Con comunicazione prot. n. 17216/A1816B del 08.04.2021 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo avviava il procedimento richiedendo un sopralluogo.

In data 12.07.2021 (prot. n. 32419/A1816B) il tecnico progettista inviava una relazione integrativa con la quale dichiarava di aver effettuato nuovamente la martellata e verificato gli incrementi annuali della massa.

Gli elaborati progettuali ed integrativi comprendono la Relazione tecnica con allegate le cartografie e il piedilista di martellata tutti a firma del tecnico progettista, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

La gestione delle superfici boscate di proprietà del comune di Villanova Mondovì non sono regolamentate da un Piano Forestale Aziendale.

La "Relazione tecnica" redatta dal Professionista datata gennaio 2021 descrive il popolamento come una fustaia coetaniforme di età superiore ai 90 anni. L'intervento selvicolturale proposto sarà un taglio intercalare ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i., mediante un taglio a scelta colturale (infatti è stata effettuata la martellata).

Il legname verrà concentrato utilizzando il verricello. Per l'esbosco si prevede di ripristinare la viabilità esistente e non escludendo la realizzazione di eventuali vie di esbosco realizzate in conformità all'art. 52 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

L'Autorizzazione è resa esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di

competenza e sulla base delle indagini condotte dal tecnico progettista e non si riferisce ad aspetti connessi alla corretta funzionalità dell'intervento, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto e con l'osservanza delle prescrizioni elencate di seguito.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs. n° 34 del 03/04/2018;
- l'art. 14 lett. c) della L. r. n° 4 del 10/02/2009 s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. R. n° 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 art. 2 comma 2 lett. b) e art. 6 s.m.i.;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n° 23;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.R. n. 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 s.m.i., il comune di Villanova Mondovì (CN) ad effettuare i lavori relativi all'istanza di autorizzazione n. 2021/57313 per il "Progetto relativo al taglio del lotto boschivo comunale denominato "Lunga Serra""- Loc. Monte Pigna in comune di Roccaforte Mondovì (CN), che interesserà così come indicato nella Relazione tecnica il terreno iscritto al N.C.T. del comune di Roccaforte Mondovì (CN), al mappale n. 2 del foglio n. 12 per una superficie lorda di ha 13,00 e netta di ha. 11,00, secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali ed integrativi citati in premessa, agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento selvicolturale dovrà essere effettuato con le modalità e sulla superficie indicata nelle planimetrie di progetto e nelle integrazioni ed essere conforme agli stessi documenti;
2. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Autorizzazione e nel D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
3. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzate;
4. il quantitativo della massa legnosa da prelevare interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
5. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non dovesse essere raggiunto si dovrà provvedere a tagliare un minor numero di piante;
6. visto che si tratta di un taglio intercalare la copertura minima da mantenere non dovrà essere inferiore al 50 per cento (art. 22 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.);
7. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
8. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali

non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;

9. gli scarti di lavorazione dovranno essere trattati così come indicato nell'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
10. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
11. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
12. le strade forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come previsto agli artt. n. 48, n. 49 e n. 51 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
13. le piste forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come previsto agli artt. n. 48, n. 50 e n. 51 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
14. le vie di esbosco dovranno avere le caratteristiche tecniche come previsto all'art. n. 52 lett. c) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
15. così come indicato nella cartografia "Piano pluriennale dei tagli" l'intervento dovrà concludersi entro tre anni dalla data della presente Autorizzazione;
16. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
17. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
18. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo la "Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori", redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Autorizzazione non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra Autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Si specifica che la presente Autorizzazione è resa sulla base delle indagini condotte dal professionista ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe